

R.G. 100/2023



IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Mariapia Parisi	- Presidente
dott. Paolo Gilotta	- Giudice
dott.ssa Elisa Romagnoli	- Giudice Est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella procedura n. 100/2023 P.U. di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione su crediti tributari presentata ai sensi degli artt. 57 e ss. CCII dalla **PANCAR S.R.L.** (codice fiscale e P. IVA 00901250399), con sede legale in Ravenna – fraz. Campiano (RA), Via Dismano n. 234, giusta determina ex art. 120-bis CCII assunta in data 15 dicembre 2022, come da atto del Notaio in Ravenna, dott. Guglielmo Scalise, rep. n. 2461, racc. n. 1787, e di ulteriore determina ex art. 120-bis CCII assunta in data 20 ottobre 2023, giusta atto a Notaio in Ravenna, dott. Guglielmo Scalise, rep. n. 3880, racc. n. 7758, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Scicolone

RICORRENTE

Pancar s.r.l. ha depositato in data 26.10.2023 domanda di omologazione ex art. 57 CCI dell'accordo di ristrutturazione del debito stipulato con Guber Banca s.p.a. e della transazione fiscale conclusa con Agenzia delle Entrate.

La domanda è stata regolarmente pubblicata al Registro delle Imprese il 7.11.2023, con deposito presso il Registro degli accordi ai sensi dell'art. 40 co. 4 CCI, del piano di ristrutturazione, della relazione di attestazione, della situazione patrimoniale al 31 agosto 2023 e di quella al 31 luglio 2022.

Con decreto del 3.11.2023 il Tribunale ha chiesto il deposito dei documenti 9 “Evidenza pubblicazione Accordo di Ristrutturazione e Transazione Fiscale presso Registro Imprese” e 11 bis “Addendum Relazione di Attestazione” non presenti nel fascicolo telematico, e degli accordi/piani di dilazione/rottamazione in essere con il Comune di Ravenna e con gli Istituti



Previdenziali, indicati quali creditori non aderenti il cui pagamento, a fronte dei predetti accordi non prodotti, era previsto oltre i termini di cui all'art. 57 co. 3 CCI.

Nel termine concesso la ricorrente ha prodotto i documenti 9, 11 bis e, al doc. 30, nota esplicativa dei piani di rateazione in essere con il Comune di Ravenna e con gli Istituti Previdenziali, con indicazione degli importi già corrisposti ed a scadere, allegando copia degli accordi/piani di dilazione/rottamazione perfezionati.

Con decreto del 28.11.2023 è stato quindi nominato commissario giudiziale il Dr. Mauro Orioli e fissata l'udienza ex art. 48 co. 4 CCI il giorno 24.01.2024, poi differita al 7.02.2024.

Il commissario giudiziale ha depositato motivato parere in data 1.02.2024 e all'udienza del 7.02.2024 parte ricorrente ha insistito nell'omologa.

Non sono state proposte opposizioni nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione al Registro delle Imprese.

Pancar s.r.l. opera nel settore della commercializzazione, noleggio, riparazione e rigenerazione e/o revisione di macchinari da cantiere nell'ambito dei "grandi lavori", sia a livello nazionale che a livello internazionale.

Nel corso degli ultimi esercizi la ricorrente ha visto una contrazione della propria disponibilità finanziaria, correlata a fattori esogeni (in particolare la crisi del settore cantieristico e dei grandi lavori pubblici, con annullamento delle commesse e ritardi nei pagamenti) e strutturali (acquisto di commesse con marginalità ridotta, difficoltà nell'incasso di crediti verso clienti sottoposti a procedure concorsuali), con conseguente difficoltà nel far fronte ai pagamenti verso gli enti fiscali e previdenziali nonché verso gli istituti di credito, con particolare riferimento al principale creditore BNL s.p.a., che ha ceduto nel 2022 il proprio credito a Guber Banca s.p.a.

Il Piano di ristrutturazione (con orizzonte temporale di 8 anni 2023-2030) prevede in sintesi:

- 1) il mantenimento di iniziative industriali e commerciali che hanno migliorato le performance aziendali nei due anni precedenti;
- 2) il mantenimento della forza lavoro in carico alla società, attualmente quantificata in n. 37 unità;
- 3) l'integrale corresponsione delle debenze maturate al 31.07.2022 nei confronti del personale dipendente a qualsivoglia titolo, fatta salva la corresponsione del TFR, che avverrà unicamente in caso di chiusura del singolo rapporto di lavoro;
- 4) la rimodulazione del pagamento del credito vantato da Guber Banca s.p.a. in un orizzonte temporale di 60 mesi a decorrere dall'annualità 2022, mantenimento della preesistente



garanzia ipotecaria ed estensione della stessa;

- 5) il perfezionamento di una transazione fiscale ex art. 63 CCI, con parziale riduzione della sorte capitale e del debito e l'azzeramento di sanzioni e interessi, e pagamento del residuo in 32 rate trimestrali crescenti, in un orizzonte temprale di anni 8 con decorrenza prevista in 30 giorni dalla definitività del decreto di omologa;
- 6) il pagamento dei creditori "non aderenti" all'accordo di ristrutturazione nel rispetto dei termini previsti dall'art. 57 co. 3 CCI (entro 120 giorni dall'omologazione del Piano per i crediti scaduti ovvero 120 giorni dalla scadenza in caso i crediti non siano ancora scaduti alla data dell'omologazione).

L'adempimento dell'accordo e della transazione fiscale, il pagamento dei creditori non aderenti e il riequilibrio della situazione economico finanziaria si fondano interamente sui flussi della continuità aziendale.

Il Piano proposto e la relativa Attestazione hanno quale data di riferimento il 31.07.2022, in ragione del fatto che in prossimità di tale data è stato perfezionato l'accordo con Guber Banca s.p.a., mentre la transazione con Agenzia delle Entrate si è conclusa il 28.09.2023, solo all'esito di una più lunga interlocuzione con l'ente e la formulazione di una proposta integrativa e migliorativa.

Il Piano (comunque aggiornato al 3.04.2023 - doc. 5 bis - con addendum alla Relazione di attestazione del 18.05.2023 - doc. 11 bis -) si fonda quindi su dati "consuntivati" al 31.07.2022. La Relazione di cui all'art. 63 co. 1 CCI sulla convenienza del trattamento proposto ai crediti fiscali rispetto alla liquidazione giudiziale, prodotto sub doc. 8, è relativa alla prima proposta formulata ad Agenzia delle Entrate. La Relazione, che attestava la convenienza evidenziando che *"il residuo attivo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, in caso di liquidazione giudiziale, sarebbe pari a circa € ML 2,3 rispetto ai € ML 2,4 oltre agli interessi legali e aggi per € 72 K, proposti dalla società Pancar s.r.l. con la domanda per la transazione fiscale"*, non può che essere riconfermata alla luce del fatto che la ricorrente ha infine concluso con A.E. una transazione fiscale fondata su una proposta migliorativa (esborso complessivo della somma di euro 3.315.389,00).

Nella Relazione di attestazione e nel suo addendum (doc. 11 e 11 bis) si attesta la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori non aderenti nel rispetto dei termini di cui all'art. 57 co. 3 CCI ed il riequilibrio finanziario di Pancar s.r.l., oltre al superamento della soglia del 60% dei creditori aderenti, Guber Banca e Agenzia delle Entrate, che insieme rappresentano il 71% (€ 7.502.972,00) dei debiti complessivi della



ricorrente (€ 10.567.434,00).

Quanto ai creditori non aderenti, indicati alla data del 31.07.2022 per € 3.064.462,00, fra essi sono inclusi: TFR, il cui pagamento non è contemplato nel Piano a 120 giorni dall'omologa, dovendo lo stesso essere corrisposto in caso di interruzione del rapporto di lavoro (ma il Piano non prevede alcuna riduzione della forza lavoro) o in altri casi straordinari; i debiti verso Istituti Previdenziali e il Comune di Ravenna, rispetto ai quali sono già in essere piani di dilazione/rottamazione in esecuzione, sicché anche per questi crediti non è previsto il pagamento nei tempi di cui all'art. 57 CCI.

Di talché, la percentuale di creditori non aderenti da pagare entro 120 giorni (dall'omologa o dalla scadenza del debito) è anche inferiore a quella esposta nel Piano, ed il debito che complessivamente dovrà essere pagato nelle tempistiche dell'art. 57 CCI minore.

Deve aggiungersi che, essendo tali dati riferiti al 31.07.2022, la ricorrente ha depositato quale doc. 28 un aggiornamento, alla data del 18.09.2023, dello stato dei pagamenti effettuati nei confronti dei creditori non aderenti, dando atto del pagamento di creditori estranei all'accordo di ristrutturazione ed alla transazione fiscale per complessivi Euro 2.039.533,00, residuando alla data del 18 settembre 2023 crediti "estranei" da soddisfare, nelle tempistiche di cui all'art. 57 co. 3 CCI, di importo pari ad Euro 574.523,00 (al netto del debito per TFR).

Infine, tenuto conto dell'ulteriore lasso temporale intercorso fra il 18.09.2023 e l'udienza di omologa (7.02.2024), va evidenziato che nel parere reso dal commissario giudiziale, sulla scorta degli aggiornamenti forniti dalla ricorrente, al 30.11.2023 viene indicato un debito verso creditori non aderenti, da considerarsi scaduto e quindi da corrispondere entro 120 giorni dall'esecutività dell'omologa, pari ad € 274.089,04.

Tanto premesso, in assenza di opposizioni il controllo del Tribunale in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti attiene alla verifica dei seguenti requisiti di legalità formale e sostanziale:

- 1) la qualità di imprenditore (anche non commerciale) dell'istante (art. 57 CCI);
- 2) lo stato di crisi o di insolvenza (art. 57 CCI);
- 3) il superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) CCI (art. 57 CCI);
- 4) la competenza del Tribunale adito (art. 27 CCI);
- 5) la completezza della documentazione;
- 6) la pubblicazione degli accordi nel R.I. (art. 40 co. 4 CCI) e l'iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese (art. 48 co. 4 CCI);



7) la presenza di adesioni dei creditori pari al 60% dei crediti (art. 57 co. 1 CCI);

8) l'attuabilità del piano, le concrete prospettive di realizzo prospettate dal debitore e la sussistenza di una ragionevole liquidità, tale soprattutto da consentire il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/05/2019, n.12064; Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 14 gennaio 2022);

9) la convenienza del trattamento proposto a titolo di transazione rispetto alla liquidazione giudiziale ex art. 63 CCI (il c.d. cram down).

Quanto al primo requisito (la qualità di imprenditore), nessun dubbio sussiste in ordine alla circostanza che l'odierna ricorrente rivesta la qualità di imprenditore commerciale, tenuto conto dell'oggetto sociale quale risultante dalla visura camerale in atti.

Quanto allo stato di crisi, la sussistenza di tale requisito è correlata allo stato di tensione finanziaria che ha impedito alla Pancar s.r.l. di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, in particolare verso gli enti fiscali e previdenziali nonché verso il principale creditore bancario, soggetti con i quali la ricorrente ha concluso accordi per ri-scdenziare e in parte stralciare il proprio debito.

Quanto ai requisiti dimensionali dell'impresa, si può senza dubbio escludere che la ricorrente sia impresa minore. Ciò emerge *ictu oculi* dai bilanci, dalla situazione patrimoniale aggiornata e dalla esposizione debitoria.

In merito alla competenza non vi è dubbio che la stessa spetti a questo Tribunale, avendo la società la propria sede (e dunque il centro principale dei propri interessi) in Campiano (RA), Via Dismano n. 234.

Quanto al vaglio documentale, si osserva che tutta la documentazione richiesta dalla legge risulta correttamente depositata dalla ricorrente.

In particolare, risulta validamente eseguito il deposito dei seguenti atti e documenti e precisamente: i documenti ex art. 39 co. 1; il piano economico-finanziario redatto secondo le modalità di cui all'art. 56 CCI; l'attestazione del professionista indipendente ex art. 57 co. 4 CCI completa del vaglio di convenienza ex art. 63 co. 1 CCI; gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i creditori aderenti e la transazione fiscale con A.E.

In merito alla pubblicazione degli accordi nel Registro delle Imprese e alla iscrizione della domanda di omologa nel medesimo registro *nulla quaestio*, entrambi gli adempimenti risultano compiuti.

L'adesione di almeno il 60 % dei creditori è attestata dall'esperto e confermata dal commissario giudiziale, il quale ha peraltro evidenziato che non considerando il TFR quale debito, essendo



l'impresa in continuità, la percentuale degli aderenti raggiungerebbe il 74.55 % anziché il 71 %. Per quanto concerne il vaglio di attuabilità del piano e di plausibilità e ragionevolezza della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge, giova prendere le mosse dalla relazione all'uopo redatta dal professionista indipendente.

Tale relazione costituisce, come è noto, l'interfaccia principale tra gli accordi ed il piano di ristrutturazione, da una parte, ed il Tribunale, dall'altra.

Ebbene, nella sua relazione l'esperto ha anzitutto evidenziato l'attendibilità dei dati contabili aziendali e, quanto all'attuabilità, ha dato atto della idoneità dell'accordo a consentire l'integrale pagamento dei creditori estranei, oltre che degli aderenti, secondo le tempistiche programmate.

Considerato che tali adempimenti si fondano sui flussi della continuità aziendale tenendo conto di un incremento annuo dei ricavi nella misura del 2%, non essendo prevista né la dismissione di assets né la riduzione della forza lavoro, ma il mantenimento delle iniziative industriali e commerciali che hanno migliorato le performance aziendali nei due anni precedenti, l'attestatore, a pag. 70 e ss. della relazione (doc. 11) ha evidenziato che l'esame dei bilanci del triennio precedente al 2022 mostra che non vi sono state significative flessioni nei ricavi caratteristici, ed il trend dei costi (sia fissi che variabili) appare costante e proporzionale ai ricavi.

Di talché, nonostante il Piano non presenti elementi di novità rispetto al passato (se non, appunto, il consolidamento e mantenimento di quelle iniziative che negli ultimi due anni hanno migliorato la performance aziendale), tenuto conto della tipologia di azienda, del mercato di riferimento e del fatturato realizzato, l'attestatore ha affermato che i flussi in entrata previsti nel Piano sono realizzabili.

Quanto detto trova conferma nella relazione del commissario giudiziale Dott. Orioli, il quale ha evidenziato che *“il risultato aziendale è trainato dai “Ricavi da vendita prodotti e prestazioni di servizi” che sono quasi raddoppiati (+ 80,76%); il totale dei ricavi negli anni 2022 ed al 30.11.2023 si sono attestati a livelli leggermente inferiori ma sempre decisamente superiori (incremento di oltre il 70 %) rispetto al 2020 e 2019.”*.

Inoltre, sempre avendo come riferimento la data del 30.11.2023 il commissario, esaminando l'ulteriore documentazione messa a disposizione dalla ricorrente ed elencata alle pagine 7 e 8 del parere, ha indicato che le previsioni del Piano prevedevano, per l'anno 2023, ricavi per complessivi euro 7.192.984,00 e proventi derivanti dalla gestione straordinaria per euro 416.020,00. Mettendo a confronto tali dati (stimati) con quelli consuntivati al 30.11.2023, emerge che i risultati conseguiti in termini economici sono migliori delle aspettative.

Il commissario ha poi rappresentato che, nonostante i pagamenti già in essere con Guber Banca



e gli ulteriori pagamenti effettuati *medio tempore* nei confronti dei creditori non aderenti (il cui importo complessivo, come sopra evidenziato, si è ridotto ad € € 274.089,04, da € 3.064.462,00 alla data del 31.07.2022), il Capitale Circolante netto al 30.11.2023 *“sia passato da - 4.261.094 del 31.07.2022 a - 3.250.758,86. Anche la posizione finanziaria netta è migliorata (la liquidità è decisamente aumentata nonostante il pagamento della prima tranche del debito verso il creditore aderente Guber Spa) passando da - 472.782 del 31.07.2022 a - 1.653,64 del 30.11.2023”*.

E ancora, simulando sulla base dei dati consuntivati al 30.11.2023 il recepimento degli effetti della transazione fiscale perfezionata con Agenzia delle Entrate ciò ridurrebbe *“l’indebitamento fiscale della quota di sorte capitale stralciata nell’accordo, il capitale circolante netto rimane negativo ma si riduce da - euro 4.261.094 del 31.07.2022 ad - euro 176.316,86; tale elemento rappresenta un notevole rafforzamento dell’equilibrio finanziario.”*

Infine, poiché la costruzione del Piano si fonda sui ricavi attesi in un ampio arco temporale (8 anni), ipotizzando un incremento annuo del 2% degli stessi (e in misura proporzionale dei costi), è opportuno richiamare sul punto il parere espresso dal commissario giudiziale il quale, tenuto conto del mercato di riferimento, della performance aziendale negli ultimi anni e (anche) dei dati consuntivati al 30.11.2023, ha confermato la valutazione dell’attestatore, ovvero che la percentuale del 2% costituisca un valore prudenziale e quindi verosimilmente attuabile.

In conclusione, può rendersi un giudizio positivo in ordine alla attuabilità del Piano perché, nonostante lo stesso abbia una durata considerevole (8 anni, in quanto allineato con le tempistiche della transazione fiscale) e ciò comporti inevitabilmente un certo grado di aleatorietà nelle previsioni economiche, le stesse si fondano su previsioni prudenti e condivisibili.

Venendo alla sussistenza di una ragionevole liquidità, tale soprattutto da consentire il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo, si richiama quanto evidenziato dal commissario giudiziale, che in virtù dei dati ulteriormente messi a disposizione dalla ricorrente (l’incasso di crediti commerciali nel mese di dicembre 2023 e nel mese di gennaio 2024) ha ritenuto che, *“sulla base della documentazione fornita, il Net Cash Flow prodotto nel 2023 [...] e gli incassi pervenuti nel mese di gennaio '24 possano essere idonei per garantire il pagamento nei termini dei creditori non aderenti”*.

La convenienza del trattamento proposto a titolo di transazione rispetto alla liquidazione giudiziale è attestata dalla Relazione ex art. 63 CCI prodotta sub doc. 8, che è stata sottoposta ad Agenzia delle Entrate già con la prima proposta, poi modificata in senso migliorativo e recepita nella transazione fiscale del 28.09.2023 prodotta al doc. 7 ter.



Pertanto, nel caso di specie, la verifica degli elementi sopra indicati può dirsi positivamente superata e la domanda di omologa può essere accolta.

Nulla sulla richiesta di autorizzare ex art. 46 CCI l'estensione della garanzia ipotecaria in adempimento dell'accordo di ristrutturazione con Guber Banca, essendo tale autorizzazione necessaria (solo) in riferimento alla domanda di accesso al concordato preventivo o alla domanda ex art. 44 CCI, mentre nel caso in esame è stata depositata direttamente la domanda di omologa ex art. 57 CCI.

P Q M

Visti gli artt. 48, 57 e 63 CCI

OMOLOGA

l'Accordo di Ristrutturazione stipulato con Guber Banca S.p.A. in data 29 giugno 2022, per come modificato in forza dell'Addendum stipulato in data 20 ottobre 2023 e la Transazione Fiscale di cui all'accordo stipulato con l'Agenzia delle Entrate in data 28 settembre 2023;

MANDA

alla cancelleria e al Registro delle Imprese per le comunicazioni e pubblicazioni di legge.

Così deciso in Ravenna, all'esito della camera di consiglio dell'8.03.2024.

Il Giudice estensore

Elisa Romagnoli

Il Presidente

Mariapia Parisi

